



Istituto Comprensivo Statale "Vincenzo Mennella"

Corso Angelo Rizzoli, 118 – 80076 LACCO AMENO (Napoli)
Tel. 081 197 25 485 - Fax xxxxxxxxxxxx - C.M.NAIC88000T - C.F.91005950638
E-mail: naic88000t@istruzione.it – Sito web: www.icmennella.gov.it

Ai Docenti dell'I.C. "V. Mennella"

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

Al Personale ATA

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead

All'Albo dell'Istituto

Al sito web dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: Modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75.

Il recente D. Lgs. n. 75/2017 (entrato in vigore il 22/06/2017), ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al T.U. 165/2001.

Numerose sono le novità concernenti il rapporto di lavoro ed in particolare il procedimento disciplinare.

Di particolare rilievo sono le modifiche e le integrazioni nella materia concernente il procedimento disciplinare, che in sintesi, risultano essere:

- a) i nuovi termini del procedimento disciplinare;
- b) l'espressa previsione della competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni fino alla *sospensione per 10 giorni*;
- c) doverosità delle comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.

In riferimento alla **lett. a)** si elencano, qui di seguito, i termini del procedimento disciplinare per come riformati: la contestazione d'addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre **30 giorni** dalla conoscenza dei fatti; il dipendente è convocato per l'audizione a sua difesa con preavviso di almeno **20 giorni**; il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro **120 giorni** dalla contestazione d'addebito.

Non sussiste dunque più la precedente differenziazione dei termini del procedimento in funzione dell'organismo procedente.

In riferimento alla **lett. b)** si richiama l'attenzione, in particolare, sull'introduzione del comma *9-quater* nell'art. 55-bis, che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per *dieci giorni*, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale.

La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la competenza dei Dirigenti Scolastici nell'irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla *sospensione fino a 10 giorni*, è oggi espressamente prevista dalla legge.

E' per il resto confermata la competenza degli U.C.P.D.

Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente, e comunque entro **10 giorni**, segnala *all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari* i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.

Si evidenzia che la norma in esame non preveda la contestuale comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all'UCPD (comma 3 dell'articolo 55-bis vecchio testo).

Tale adempimento, anche se non più previsto dalla legge, appare però quanto meno opportuno, date anche le indicazioni a suo tempo fornite dal MIUR con la circolare 88/2010.

In relazione, infine alla **lett. c)**, si evidenzia come assumano carattere vincolante le comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica ai fini del *monitoraggio sull'esercizio del potere disciplinare* (v. C.M. 32 del 20 aprile 2012).

Per comodità di consultazione si allega alla presente il testo degli artt. dal 55 al 55 sexies del Lgs 165/2001 nella nuova versione, dove sono evidenziate le modifiche/integrazioni di maggior rilievo.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Assunta Barbieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Allegati:

1. D. Lgs. n. 75/2017 - (G. U. n. 130 del 7/6/2017)
2. Nuova versione degli artt. dal 55 al 55 sexies del D.Lgs. 165/2001